

STATUTO

OBELIX SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA PETRARCA -P.CO
DEI PINI 25

Numero REA: CE - 302614

Codice fiscale: 04148170618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" DEL REP.N.1358 RACC. N.955	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge n. 381/1991, la Società	
	cooperativa denominata	
	"OBELIX SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"	
	La società ha sede nel Comune di Caserta all'indirizzo risul-	
	tante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro	
	delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. e	
	trans. del c.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	agenzie, filiali o uffici amministrativi senza stabile rap-	
	presentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambi-	
	to del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	
	costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni se-	
	parate:	
	a) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di	
	cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	b) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunera-	
	zione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni	
	rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	
	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	

	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, può cooperare attivamente, con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Ter-	
	zo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando prevalentemente nell'ambito territoriale della Regio-	
	ne Campania, mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	

	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	Nell'instaurazione, e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità	
	di trattamento dei soci cooperatori.	
	A tal fine, gli amministratori devono tener conto, compati-	
	bilmente con le esigenze della gestione sociale, di ogni cir-	
	costanza oggettiva, e delle peculiarità della situazione di	
	ciascun socio rispetto a quella degli altri, in modo da assi-	
	curare una parità di trattamento sostanziale, e non meramente	
	formale, e da non adottare decisioni fondate su criteri di-	
	scriminatori, che tengano in considerazione criteri irrile-	
	vanti ai fini della realizzazione dello scopo mutualistico. A	
	parità di condizioni, quindi, è vietata ogni discriminazione	
	tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori dovranno preferire, all'atto dell'instau-	
	razione dei rapporti mutualistici, anche in deroga al crite-	
	rio della priorità cronologica delle domande dei soci, i la-	
	voratori specializzati rispetto a quelli generici.	
	Per quanto attiene alla fase di esecuzione del rapporto, gli	
	amministratori dovranno praticare, a favore dei soci coopera-	
	tori, prezzi e condizioni uniformi, che non risultino ingiu-	

	stificamente discriminatori a favore di taluno dei soci ed a	
	danno di altri, e che rispettino quindi anche sotto tale pro-	
	filo il principio della parità di trattamento.	
	Pertanto, la retribuzione dei soci lavoratori non potrà esse-	
	re differenziata se non in funzione delle relative specializ-	
	zazioni, dell'anzianità lavorativa e della diversità delle	
	mansioni a cui gli stessi sono addetti.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione (ovvero nella nota integrati-	
	va) e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della parti-	
	colarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa,	
	operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	

	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	– l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione pro-	
	fessionale finanziati ed autofinanziati;	
	– l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione pro-	
	fessionale iniziale, continua, educazione degli adulti, post	
	diploma, post laurea e di orientamento sia in modalità fron-	
	tale che in FAD;	
	– l'organizzazione e la gestione di centri studi di recupero	
	anni scolastici, di istituti scolastici paritari, di centri	
	di certificazione delle competenze, di alternanza scuola la-	
	voro, tirocini formativi e stage;	
	– l'elaborazione di materiali didattici e dispense;	
	– l'organizzazione e la gestione di visite guidate con e sen-	

	za guida turistica;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza do-	
	miciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria,	
	di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali,	
	a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisogno-	
	se, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e	
	famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata in-	
	tegrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori	
	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	

	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o perso-	
	ne bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anzia-	
	ne, inferme o bisognose;	
	- l'organizzazione e la gestione delle agenzie di viaggio;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	La cooperativa, inoltre, ai sensi dell'art. 1, lettera b)	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per oggetto l'assun-	
	zione e l'esecuzione delle seguenti attività:	
	- noleggio di apparecchiature informatiche per uffici, per	
	enti pubblici e privati, autovetture e mezzi di trasporto	
	persone con o senza conducente;	
	- attività di impresa di pulizia, pulizia uffici, scuole, se-	
	di enti pubblici, pulizia strade e servizi complementari, la-	
	vaggio di cassonetti, derattizzazione e disinfestazione e si-	

	mili;	
	- attività di affissione manifesti e campagne pubblicitarie,	
	della piccola manutenzione di aree pubbliche e private, della	
	gestione e manutenzione aree verdi;	
	- attività di facchinaggio, parcheggio, portierato, custodia	
	e sorveglianza non armata;	
	- attività nel settore della ristorazione (privata, pubblica	
	e parapubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto	
	di strutture quali ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole	
	calde, spacci, rosticcerie, buffet, alberghi, soggiorni, cam-	
	ping, villaggi turistici, strutture di turismo sociali, cate-	
	ring, ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria ed as-	
	sistenziale, ed attività similari o complementari quali ad e-	
	sempio gestione colonie, attività educative, di sorveglianza	
	e di doposcuola, servizi di segreteria, trasporti e pulizie,	
	nonché servizi per agevolare l'integrazione e l'inserimento	
	di soggetti di categorie deboli, anche tramite contratti di	
	affidamento lavoratori in convenzione con la PAT o altri enti	
	pubblici;	
	- attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di pro-	
	dotti alimentari e non alimentari, di artigianato artistico,	
	editoria, etc. anche attraverso distributori automatici al	
	fine di sostenere e promuovere il commercio equo e solidale,	
	quale strumento concreto di lotta alle disuguaglianze econo-	
	omiche mediante la vendita di prodotti alimentari e non ali-	

	mentari realizzati da cooperative di produttori dell'Africa,	
	dell'Asia e dell'America latina, secondo le norme stabilite	
	dalle organizzazioni nazionali ed internazionali del commer-	
	cio equo e solidale quali l'AGICES (assemblea generale ita-	
	liana delle organizzazioni di commercio equo e solidale),	
	l'IFAT (International Federation of alternative Trade), FLO	
	(Fair Trade Labelling Organizations) e Transfair Fairtrade I-	
	talia creando maggiore giustizia negli scambi commerciali tra	
	i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo.	
	- attività dirette al recupero psico-fisico delle persone at-	
	traverso azioni di sostegno psicologico e sedute di psicote-	
	rapia individuali e di gruppo, da esercitare a mezzo di pro-	
	fessionisti abilitati.	
	La società potrà inoltre:	
	- esercitare e promuovere attività di tele-collaborazione	
	on-line per ricerche di mercato;	
	- attivare e gestire soluzioni di telelavoro;	
	- svolgere attività di installazione ed assistenza hardware e	
	software, ivi compresi il software e gli apparati di teleco-	
	municazioni (es: wireless ponti radio, reti intranet	
	aziendali);	
	- commercializzare software e applicativi vari, per conto di	
	imprese, progettare banche dati, archivi informatici;	
	- automatizzare uffici pubblici e privati;	
	- creare e gestire pubblicazioni informative di ogni genere	

	ad uscita quotidiana, settimanale, mensile, bimestrale e an-	
	nuale su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, digitale, via	
	internet, via radio, etc.) finalizzate a pubblicizzare le	
	imprese;	
	- produrre e pubblicare studi e ricerche commissionate da en-	
	ti privati o realizzate in proprio e inerenti le attività	
	svolte.	
	- realizzare centri di documentazione e informazione, anche	
	attraverso l'accesso a banche dati costruite o da costruire,	
	al servizio di realtà operanti negli stessi settori e fina-	
	lizzate alla promozione di prodotti pubblicizzati con oppor-	
	tuni strumenti comunicativi nelle più diverse aree di	
	mercato;	
	- organizzare uffici stampa e gestire servizi di mailing;	
	- acquistare e vendere apparecchiature informatiche e ad alta	
	tecnologia;	
	- organizzare assistenza alla creazione, sviluppo e ristrutturazione di imprese, attraverso l'elaborazione di studi di	
	fattibilità, ricerche di mercato, informazione economico fi-	
	nanziaria, ricerche sullo sviluppo economico, monitoraggio e	
	tutoraggio per lo start-up d'impresa.	
	- promuovere l'offerta di prodotti e servizi informativi, telematici e multimediali;	
	- curare la progettazione, la realizzazione e la vendita di	
	cartellonistica pubblicitaria, volantini, locandine, cartel-	

	line, brochure, calendari, immagini coordinate (biglietti da	
	visita, carta intestata, buste e lettere personalizzate	
	ecc.), agende, contenitori, manifesti, loghi aziendali,	
	cd-rom (showcase e slideshow) dimostrativi, informativi, vi-	
	deo cataloghi, video agende;	
	- gestire centri servizi per battitura testi, stampa, scan-	
	sioni, servizio fax, mailing.	
	- operare nel campo dell'informazione e comunicazione attra-	
	verso servizi di agenzia-stampa e di trasferimento dell'in-	
	formazione, comunicazione interattiva e multimediale, nonché	
	svolgere attività di elaborazione, produzione, riproduzione e	
	assemblaggio di sussidi o dispense didattiche, audiovisivi,	
	stampe; realizzare pagine e siti internet per le aziende e	
	società	
	- gestire internet service provider (web editing), web promo-	
	tion & publishing, net marketing, ovvero gestire per conto di	
	terzi siti internet;	
	- organizzare manifestazioni congressuali, culturali ed even-	
	ti, convegni, mostre, premi, festival tematici, seminari, vi-	
	deoconferenze, collegamenti telematici, incontri ed attività	
	connesse; promuovere, organizzare e gestire attività di stu-	
	dio e di ricerca nei settori informatici, culturali e impren-	
	ditoriali; convertire documenti in forma ottica, progettazio-	
	ne e gestione di uffici relazioni con il pubblico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	

	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo al-	
	la facoltà di sostenere il finanziamento e lo sviluppo di al-	
	tre cooperative sociali e/o di collaborare con le stesse co-	

	stituendo vere e proprie "reti d'impresa", con esclusione as-	
	soluta della possibilità di svolgere attività di assunzione	
	di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in pos-	
	sesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti	
	ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevo-	
	larne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, par-	
	tecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni ne-	
	cessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni con la Regione per	
	ottenere l'assegnazione del servizio civile volontario, bene-	
	ficiare dei contributi previsti ed erogati dalla Unione Euro-	
	pea, dallo Stato Italiano, dalla Regione, Provincia, Comunità	
	Montane e Comuni nello svolgimento delle attività sopra cita-	
	te, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le opera-	
	zioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servi-	
	zi.	
	La Cooperativa potrà richiede e gestire i beni facenti parte	
	del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni	
	e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	

	di previdenza e di risparmio dei soci e dei dipendenti, potrà	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di pre-	
	stiti limitata ai soli soci ed ai dipendenti ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto socia-	
	le. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di ri-	
	sparmio tra il pubblico.	
	I soci non sono in nessun caso obbligati ad effettuare pre-	
	stiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea	
	non può deliberare, a maggioranza, un obbligo per i soci di	
	effettuare i suddetti prestiti.	
	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del co-	
	dice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), suc-	
	cessivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del	
	contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa	
	di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi	
	o legatari.	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da que-	
	st'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle	
	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su	

	tali somme la compensazione.	
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unica-	
	mente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti	
	di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di	
	prestito.	
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci coope-	
	ratori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei presti-	
	ti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite,	
	non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto	
	dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.	
	Gli amministratori devono far risultare l'ammontare comples-	
	sivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché	
	l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dal-	
	la nota integrativa al bilancio di esercizio.	
	Il rimborso dei prestiti, effettuati dai soci a favore della	
	società, può essere subordinato, da parte degli amministrato-	
	ri, all'andamento economico dell'impresa sociale. In partico-	
	lare:	
	- il rimborso può essere posticipato, rispetto alla data di	
	scadenza contrattuale, per un periodo comunque non superiore	
	a due anni, nell'ipotesi in cui risulti, dalla contabilità	
	sociale, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto	
	al patrimonio netto;	
	La Cooperativa può inoltre ricevere dai soci prestiti infrut-	
	tiferi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza	

	obbligo di rimborso. I finanziamenti effettuati dai soci,	
	sulla base di trattative personalizzate, si presumono infrut-	
	tiferi salva diversa determinazione risultante da atto scrit-	
	to.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	I soci si dividono in:	
	1. Soci cooperatori	
	2. Soci sovventori	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	

	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eserci-	
	zio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei	
	limiti previsti dalla legge;	

	Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove so-	
	ci, possono essere soci cooperatori anche gli enti – società,	
	associazioni, fondazioni, <u>persone giuridiche pubbliche o pri-</u>	
	<u>vate</u> – nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di società cooperative e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	– che abbiano la propria sede nel territorio nazionale ita-	
	liano;	
	– i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa;	
	– che non esercitino imprese concorrenti con quella della co-	
	operativa, e non siano soggette alla direzione o al controllo	
	di altri enti o società i quali gestiscano imprese in concor-	
	renza con la cooperativa;	
	– che siano interessati al tipo di scambio mutualistico cor-	
	rispondente all'oggetto della cooperativa, e la cui parteci-	
	pazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo	
	mutualistico, per conto proprio ovvero per conto dei propri	
	membri. In quest'ultimo caso, la verifica relativa ai requi-	
	siti soggettivi, in conformità all'oggetto sociale ed allo	
	scopo mutualistico, deve essere effettuata nei confronti del-	
	le persone membre della persona giuridica socia.	
	Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga infe-	
	riore a nove, i detti soci cooperatori possono essere unica-	
	mente persone fisiche. In tal caso, ove non si proceda, nel	

	termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero	
	minimo di nove soci, i soci cooperatori diversi dalle persone	
	fisiche possono essere esclusi dalla società.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserciti-	
	no, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e di-	
	slocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	La valutazione circa l'effettiva situazione di concorrenza è	
	rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sul-	
	l'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà con-	
	to, ai fini della valutazione di tale situazione concorren-	
	ziale, dell'oggetto sociale, delle attività effettivamente	
	svolte dalle imprese concorrenti, della situazione di mercato	
	in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali	
	degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.	
	Il socio cooperatore che, successivamente all'ammissione, in-	
	traprenda un'attività in concorrenza con la cooperativa se-	
	condo quanto sopra specificato, può essere escluso dalla so-	
	cietà.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	

	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi della stessa.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	

	setto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di azioni o la quota che il socio speciale de-	
	ve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	13 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	mente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 8 (Cooperativa "Impresa sociale", Coinvolgimento dei la-	
	voratori e dei destinatari delle attività)	
	La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e	
	dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi	

	ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che	
	devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa,	
	almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente	
	sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei	
	servizi prodotti o scambiati.	
	A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperato-	
	ri alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisio-	
	ni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizza-	
	zione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione in-	
	formativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relati-	
	ve questioni da parte dell'organo amministrativo all'assem-	
	blea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci coo-	
	peratori, con esclusione dei portatori di strumenti finanzia-	
	ri. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione	
	nel bilancio sociale.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata	
	allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e al-	
	l'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività	
	d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad	
	ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in	
	grado - anche in relazione alla propria capacità economica,	
	ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo -	

	di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore,	
	senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore	
	dei soci preesistenti.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica, PEC (se in possesso) e numero di telefono/fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola di conciliazione stragiudiziale e della clausola	
	compromissoria contenute, rispettivamente, negli articoli 40	
	e 41 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento dell'Organismo di Conciliazione costituito presso	

	la Camera di Commercio territorialmente competente con rife-	
	rimento alla sede della società, in vigore alla data in cui	
	la controversia è deferita alla conciliazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-	
	guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità	
	di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-	
	guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	

	tenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, la PEC ed il numero di telefono/fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	

	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favo-	
	revole all'ammissione, è in ogni caso vincolante per l'organo	
	amministrativo, anche nell'ipotesi in cui il rigetto della	
	domanda fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'or-	
	gano amministrativo dovrà quindi, a seguito della delibera-	
	zione assembleare, ammettere l'aspirante socio nel più breve	
	tempo possibile. Analogamente, nel caso di rigetto dell'i-	
	stanza da parte dell'assemblea, la domanda dell'aspirante so-	
	cio si intende definitivamente respinta.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 10 (Diritti ed Obblighi dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	

	all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla con-	
	sultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'am-	
	ministrazione deve farne richiesta scritta all'organo ammini-	
	strativo, il quale determinerà la data d'inizio della consul-	
	tazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta,	
	comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata (anche a mano) o PEC alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC al-	
	la Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i se-	
	guenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio me-	
	diate raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in caso	
	di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Col-	
	legio Arbitrale.	
	Se il fatto che legittima il recesso deriva da una delibera-	
	zione la dichiarazione di recesso deve essere spedita entro	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle ge-	
	neralità del socio recedente e del domicilio per le comunica-	
	zioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato en-	
	tro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il	
	recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società re-	

	voca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci la-	
	voratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel	
	regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Ammini-	
	strazione, ovvero dall'Assemblea dei soci quando la società è	
	amministrata da un amministratore Unico, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavorato-	
	re, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di la-	
	voro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che	
	abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	

	b) risultati gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine non superiore a 7 giorni per ade-	
	guarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'Organo Arbitrale ai sensi degli articoli 40 e	
	41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	

	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale de-	
	signazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	

	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 15 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinquies} , comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	

	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	

	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	Art. 21 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pa-	
	ri a due punti percentuali in più del dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	

	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferi-	
	to dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	
	st'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti co-	
	me segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effe-	
	tuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.000,01 euro e fino a 30.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 30.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 50.000,01 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) Nel caso non sia indicato un termine nella domanda di	
	ammissione, i soci sovventori hanno diritto di recedere tra-	

	scorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richie-	
	sta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di rice-	
	zione della notifica del recesso stesso.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di partecipazione ai sensi degli artt. 2525	
	e 2468 del codice civile. Salve le eccezioni previste dalla	
	legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun	
	socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo,	
	né superiore al limite massimo previsto dalla legge.	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	

	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono costituire	
	oggetto di pegno, sequestro o a vincoli volontari a favore	
	dei creditori particolari dei soci medesimi, finché dura la	
	società. A seguito del verificarsi di una causa di sciogli-	
	mento, e della relativa iscrizione nel registro delle impre-	
	se, il suddetto divieto viene meno.	
	Le quote, inoltre, non possono essere cedute con effetto ver-	
	so la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 25 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle	
	relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	

	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	

	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo	
	Amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna ca-	
	tegoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere asse-	
	gnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto	
	forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun	
	socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci o il Revisore, se nominati.	

	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio Sindacale;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 26 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	

	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 29 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato mediante let-	
	tera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo Posta Elettronica	
	Certificata o fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti	
	dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova	

	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 25.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve esse-	
	re convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	

	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del precedente articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 31 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	I soci fondatori della cooperativa hanno diritto di interve-	
	nire e di votare in assemblea, non appena iscritti nel libro	
	soci.	
	I soci iscritti da meno di 90 (novanta) giorni hanno diritto	
	di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto,	
	e non possono partecipare alla discussione assembleare.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un mas-	
	simo di cinque voti in relazione all'ammontare della parteci-	
	pazione sottoscritta.	
	In particolare, al socio cooperatore persona giuridica spetta:	
	– un voto fino a 500,00 nominali euro;	
	– due voti da 500,01 a 2.000,00 nominali euro;	
	– tre voti da 2.000,01 a 5.000,00 nominali euro;	

	– quattro voti da 5.000,01 a 10.000,00 nominali euro;	
	– cinque voti nel caso in cui la complessiva partecipazione	
	superi l'ammontare di 10.000,01 nominali euro.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	

	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	

	dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministra-	
	tore Unico provvedono, in sede di convocazione o durante	
	l'assemblea, alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea	
	che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistratore, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	

	nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 34 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381	
	del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Am-	
	ministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	

	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo PEC, lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	

	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 36 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civi-	

	le, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia no-	
	minato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'As-	
	semblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Colle-	
	gio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari ca-	
	riche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	Il Direttore, se nominato, coordina e dirige il lavoro del	
	personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e fi-	
	nanziaria ordinarie della società nell'ambito degli indirizzi	
	delineati dall'Organo amministrativo. È compito del Direttore	
	dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni dell'Organo	
	amministrativo e del Comitato Esecutivo (se istituito), tran-	
	ne che essi non dispongano espressamente in modo diverso. Il	
	Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio	
	di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai	
	quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la	
	verbalizzazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	

	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio Sindacale)	
	Nei casi in cui si renda obbligatoria la nomina di un Organo	
	di Controllo o di un Revisore, o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, la società con decisione dei soci assunta ai	
	sensi dell'art. 2479 c.c., senza necessità di modificazione	
	statutaria, potrà di volta in volta, stabilire che:	
	- le funzioni di controllo e di revisione siano affidate	
	ad un organo monocratico o ad un organo collegiale;	
	- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una	
	persona fisica che ad una società di revisione - iscritti	
	nell'apposito registro;	
	- le funzioni di controllo della gestione e di revisione	
	legale dei conti siano affidate separatamente attribuendo la	
	funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo	
	(monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale	
	dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisio-	
	ne).	
	Si fa espresso riferimento alla normativa in materia di Orga-	
	no di Controllo e Revisione Legale dei Conti.	
	Nel caso di nomina di un organo collegiale, il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio	
	Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.40 (Clausola di conciliazione stragiudiziale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente	
	con riferimento alla sede della società, in vigore alla data	
	in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure,	
	in base alla procedura di altro organismo di conciliazione i-	
	scritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero	
	della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta del-	
	le parti.	
	Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consen-	
	titi dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i	

	rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i	
	prestiti sociali.	
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. Il	
	presente articolo non si applica alle controversie tra coope-	
	rativa ed aspiranti soci, né a quelle con i soci cooperatori,	
	che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al presente articolo.	
	Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e se-	
	guenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Art. 41 (Clausola compromissoria)	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ov-	
	vero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le contro-	
	versie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ov-	
	vero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la vali-	
	dità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di	
	conciliazione stragiudiziale ai sensi del precedente art. 37	

	entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o	
	entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.	
	Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra	
	stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili	
	del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili	
	in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici	
	di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidato-	
	ri ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori	
	aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative	
	ai prestiti sociali.	
	Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione	
	di un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della	
	parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo	
	ove la società ha sede.	
	Saranno deferiti all'arbitro come sopra nominato, ai sensi	
	dell'art. 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i contra-	
	sti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in or-	
	dine alle decisioni da adottare nella gestione della società;	
	l'arbitro potrà dare indicazioni vincolanti anche sulle que-	
	stioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La de-	
	cisione dell'arbitro sarà impugnabile a norma dell'articolo	
	1349, comma secondo, del codice civile.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, né a quel-	

	le con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza	
	del giudice ordinario.	
	Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la	
	propria sede.	
	L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste	
	dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche	
	sulle spese e competenze ad esso spettanti.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme vigenti in materia.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compro-	
	missoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la	
	maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e ne-	
	gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Lo scioglimento volontario della società è deliberato	
	dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	

	modifica del presente atto costitutivo.	
	Nel caso di scioglimento volontario, nonché al verificandosi	
	una delle altre cause di scioglimento sopra citate, l'Assem-	
	blea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre	
	con le maggioranze previste per la modifica del presente atto	
	costitutivo, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In seguito alla decisione di scioglimento, l'Organo Ammini-	
	strativo uscente deve cooperare con diligenza al fine di rea-	
	lizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In parti-	
	colare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:	
	- consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti	
	amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;	
	- redigere una situazione dei conti con riferimento alla	
	data di effetto dello scioglimento;	
	- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento	
	dell'approvazione dell'ultimo bilancio.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, e fatte salve le disposizioni, dell'art. 2489	
	c.c., gli stessi hanno il potere di compiere tutti gli atti	

	utili per la liquidazione della società, e potranno anche ce-	
	dere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e	
	diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli at-	
	ti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, i-	
	vi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze del-	
	l'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggio-	
	ranze richieste per le modificazioni del presente atto costi-	
	tutivo.	
	Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli	
	effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in	
	quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 25, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	

	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 25, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	OPERAZIONI STRAORDINARIE	
	Art. 44 (Trasformazione)	
	L'assemblea della cooperativa può deliberare la trasformatio-	
	ne in società lucrativa, società consortile, consorzio o as-	
	sociazione non riconosciuta, secondo la disciplina degli ar-	
	ticoli 2545-decies e 2545-undecies, e degli articoli 2498,	
	2500-bis e 2500-novies del codice civile. I soci assenti o	
	dissenzienti hanno diritto di recesso.	
	L'assemblea può procedere alla deliberazione di trasformatio-	
	ne solo se la cooperativa è stata sottoposta a revisione da	
	parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, co-	
	munque, gli amministratori ne abbiano fatto richiesta da al-	
	meno novanta giorni. Tali circostanze, come pure la circo-	
	stanza che la cooperativa non è a mutualità prevalente, devo-	
	no risultare dal verbale della deliberazione.	
	La deliberazione è adottata con le seguenti maggioranze:	

	– con il voto favorevole di due terzi dei soci, se questi ul-	
	timi sono meno di cinquanta;	
	– con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, se que-	
	sti ultimi sono almeno cinquanta e fino a diecimila;	
	– con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, se al-	
	l'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno	
	il venti per cento dei soci, se questi ultimi sono più di	
	diecimila.	
	In caso di trasformazione in società di persone, è comunque	
	richiesto il consenso dei soci che, per effetto della tra-	
	sformazione, assumono responsabilità illimitata.	
	Gli amministratori devono predisporre una relazione che illu-	
	stri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, cor-	
	redandola da un apposito bilancio, comprensivo di situazione	
	patrimoniale e conto economico. Devono altresì predisporre u-	
	na proposta di deliberazione di trasformazione, allegando al-	
	la stessa una relazione giurata di un esperto designato dal	
	tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa,	
	attestante il valore effettivo del patrimonio complessivo	
	dell'impresa. Copia della relazione e della proposta di deli-	
	berazione, con annessa relazione giurata, deve restare depo-	
	sitata presso la sede sociale durante i trenta giorni che	
	precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasforma-	
	zione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di otte-	
	nerne gratuitamente copia.	

	L'assemblea che delibera la trasformazione deve, contestual-	
	mente, deliberare espressamente la devoluzione del valore ef-	
	fettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalu-	
	tato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente au-	
	mentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale	
	della nuova società, esistente alla data della trasformatio-	
	ne, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La trasformazione, con la correlativa devoluzione ai fondi	
	mutualistici, ha effetto, ai sensi dell'art. 2500-novies del	
	codice civile, dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel regi-	
	stro delle imprese, salvo che consti il consenso dei credito-	
	ri o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consen-	
	so, e salva la facoltà di opposizione dei creditori ivi pre-	
	vista.	
	Per effetto della trasformazione, cessano di produrre effetto	
	i contratti mutualistici di scambio stipulati tra la coopera-	
	tiva ed i soci cooperatori, salvo diverso accordo con questi	
	ultimi.	
	Art. 45 (Fusione con altre cooperative)	
	La cooperativa può deliberare la propria fusione con altra	
	società cooperativa, anche se avente oggetto e scopo mutuali-	
	stico diversi, e quindi anche in presenza di soci aventi re-	
	quisiti soggettivi diversi, con le ordinarie maggioranze pre-	
	viste per le deliberazioni di fusione.	

	Se la cooperativa incorporante o risultante dalla fusione non	
	rispetta i requisiti delle cooperative a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa incorporata o fusa perde la qualifica di	
	cooperativa a mutualità prevalente, e si applica l'art.	
	2545-octies del codice civile, con esclusione della devolu-	
	zione immediata ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La fusione tra società cooperative non può in nessun caso	
	pregiudicare il regime di indivisibilità delle riserve, quale	
	previsto dalla legge e dallo statuto delle cooperative parte-	
	cipanti alla fusione.	
	A seguito dell'iscrizione della deliberazione di fusione nel	
	registro delle imprese, gli amministratori devono verificare	
	il possesso, in capo ai soci della cooperativa incorporata o	
	fusa, divenuti soci della cooperativa incorporante o risul-	
	tante dalla fusione, dei requisiti soggettivi richiesti dalla	
	legge e dal nuovo statuto in relazione all'oggetto ed allo	
	scopo mutualistico della cooperativa risultante dalla fusio-	
	ne. I soci privi dei requisiti soggettivi richiesti per la	
	partecipazione allo scopo mutualistico, e che non abbiano e-	
	sercitato il diritto di recesso, devono essere esclusi dalla	
	cooperativa incorporante o risultante dalla fusione.	
	Per quanto espressamente non disposto dal presente statuto,	
	si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli	
	articoli 2501 e seguenti del codice civile.	

	Art. 46 (Fusione eterogenea)	
	La cooperativa può deliberare la propria fusione con una so-	
	cietà lucrativa, un consorzio, una società consortile, un'as-	
	sociazione non riconosciuta, anche mediante incorporazione in	
	queste ultime, alle medesime condizioni alle quali è consen-	
	tita la trasformazione eterogenea in società lucrativa. Si	
	applica il disposto degli articoli 2545-decies e 2545-unde-	
	cies del codice civile. I soci assenti o dissenzienti hanno	
	diritto di recesso.	
	L'assemblea può procedere alla deliberazione di approvazione	
	del progetto di fusione eterogenea solo se la cooperativa è	
	stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigi-	
	lanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori ne	
	abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni. Tali circo-	
	stanze, come pure la circostanza che la cooperativa non è a	
	mutualità prevalente, devono risultare dal verbale della de-	
	liberazione.	
	La deliberazione è adottata con le seguenti maggioranze:	
	– con il voto favorevole di due terzi dei soci, se questi ul-	
	timi sono meno di cinquanta;	
	– con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, se que-	
	sti ultimi sono almeno cinquanta e fino a diecimila;	
	– con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, se al-	
	l'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno	
	il venti per cento dei soci, se questi ultimi sono più di	

	diecimila.	
	In caso di fusione eterogenea in società di persone, è comun-	
	que richiesto il consenso dei soci che, per effetto della fu-	
	sione, assumono responsabilità illimitata.	
	Gli amministratori devono allegare al progetto di fusione una	
	relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel	
	cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il	
	valore effettivo del patrimonio complessivo dell'impresa. Co-	
	pia della relazione giurata, unitamente agli altri documenti	
	prescritti dall'art. 2501-septies c.c., deve restare deposi-	
	tata presso la sede sociale durante i trenta giorni che pre-	
	cedono l'assemblea convocata per deliberare l'approvazione	
	del progetto di fusione; i soci hanno diritto di prenderne	
	visione e di ottenerne gratuitamente copia.	
	L'assemblea che approva il progetto fusione deve, contestual-	
	mente, deliberare espressamente la devoluzione del valore ef-	
	fettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalu-	
	tato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente au-	
	mentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale	
	della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione.	
	La devoluzione dei fondi mutualistici diviene effettiva a se-	
	guito del prodursi degli effetti della fusione, ai sensi del-	
	l'art. 2504-bis del codice civile.	
	Art. 47 (Scissione in altre cooperative)	

	La cooperativa può deliberare la propria scissione, assegnan-	
	do tutto o parte del proprio patrimonio ad altre società coo-	
	perative, anche se avente oggetto e scopo mutualistico diver-	
	si, e quindi anche in presenza di soci aventi requisiti sog-	
	gettivi diversi, con le ordinarie maggioranze previste per le	
	deliberazioni di scissione.	
	Se le cooperative beneficiarie non rispettano i requisiti	
	delle cooperative a mutualità prevalente, si applica l'art.	
	2545-octies del codice civile, con esclusione della devolu-	
	zione immediata ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La scissione di società cooperativa non può in nessun caso	
	pregiudicare il regime di indivisibilità delle riserve, quale	
	previsto dalla legge e dallo statuto della cooperativa scissa.	
	A seguito dell'iscrizione della deliberazione di scissione	
	nel registro delle imprese, gli amministratori devono verifi-	
	care il possesso, in capo ai soci delle cooperative benefi-	
	ciarie, dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dal	
	nuovo statuto in relazione all'oggetto ed allo scopo mutuali-	
	stico delle medesime cooperative beneficiarie. I soci privi	
	dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione allo	
	scopo mutualistico, e che non abbiano esercitato il diritto	
	di recesso, devono essere esclusi dalle cooperative benefi-	
	ciarie.	
	Per quanto espressamente non disposto dal presente statuto,	

	si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli	
	articoli 2506 e seguenti del codice civile.	
	Art. 48 (Scissione eterogenea)	
	La cooperativa, anche se a mutualità prevalente, può delibe-	
	rare la propria scissione con trasferimento di tutto o parte	
	del proprio patrimonio divisibile a favore di una o più so-	
	cietà lucrative. La scissione non può in ogni caso comportare	
	attribuzione alle società, che non abbiano natura di coopera-	
	tiva, del patrimonio corrispondente alle riserve indivisibi-	
	li. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.	
	L'assemblea può procedere alla deliberazione di scissione e-	
	terogenea solo se la cooperativa è stata sottoposta a revi-	
	sione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno preceden-	
	te o, comunque, gli amministratori ne abbiano fatto richiesta	
	da almeno novanta giorni.	
	La deliberazione è adottata con le seguenti maggioranze:	
	– con il voto favorevole di due terzi dei soci, se questi ul-	
	timi sono meno di cinquanta;	
	– con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, se que-	
	sti ultimi sono almeno cinquanta e fino a diecimila;	
	– con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, se al-	
	l'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno	
	il venti per cento dei soci, se questi ultimi sono più di	
	diecimila.	
	In caso di scissione in società di persone, è comunque ri-	

	chiesto il consenso dei soci che, per effetto della trasfor-	
	mazione, assumono responsabilità illimitata.	
	Gli amministratori devono allegare al progetto di scissione,	
	unitamente agli altri documenti espressamente prescritti dal-	
	la legge, apposito bilancio da cui risulti l'ammontare delle	
	riserve indivisibili, avuto riguardo al patrimonio effettivo	
	della cooperativa, corredato della relazione giurata di un e-	
	sperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la	
	società cooperativa, attestante il valore effettivo del pa-	
	trimonio complessivo dell'impresa. Copia della situazione pa-	
	trimoniale e della relazione giurata, unitamente ai documenti	
	prescritti dall'art. 2501-septies c.c., deve restare deposi-	
	tata presso la sede sociale durante i trenta giorni che pre-	
	cedono l'assemblea convocata per approvare il progetto di	
	scissione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ot-	
	tenerne gratuitamente copia.	
	La scissione eterogenea ha effetto, ai sensi dell'art.	
	2500-novies del codice civile, dopo sessanta giorni dall'i-	
	scrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il	
	consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non	
	hanno dato il consenso, e salva la facoltà di opposizione dei	
	creditori ivi prevista.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al	
	regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-	
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-	
	tale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 51 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili:	
	– le norme delle società a responsabilità limitata.	
	– le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema	
	di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la	
	suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coope-	
	rativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, rela-	

77 di 77